



## FIRMATO L'ACCORDO DI RINNOVO PER IL SETTORE EDILE E AFFINI

# RINNOVATO IL CONTRATTO NAZIONALE

Il 4 maggio u.s. le parti sociali hanno sottoscritto l'accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto edile. In sintesi le principali novità:

Il nuovo contratto si applica dal **1° maggio 2022** al **30 settembre 2024** per i rapporti di lavoro in corso alla data del 01/05/2022 o instaurati successivamente.

Ricordiamo che il CCNL si applica ai dipendenti delle **imprese artigiane** e delle **piccole e medie imprese industriali** dell'Edilizia e affini.

**Orario di lavoro:** per le imprese cui si applichi la disciplina di cui all'art. 29 della legge 345/1995 (retribuzione imponibile minima commisurata a 40 ore settimanali e riconoscimento sgravio contributivo 11,50%), verificata dalle Casse Edili/Edilcasse, l'accordo prevede la possibilità di adottare un regime di orario di lavoro rispondente alle temporanee esigenze, sottoindicate, previa comunicazione ed even-



tuale confronto con le OO.SS. di categoria territoriali. Le fattispecie legate alle temporanee esigenze sono le seguenti:

- lavorazioni soggette a particolari prescrizioni e normative regionali o comunali;



## NUOVI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

### PER INVESTIMENTI E ASSUNZIONI IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Come già evidenziato nella news letter del 7 marzo u.s., in applicazione del nuovo Contratto Regionale di Lavoro del settore Edile del 3 febbraio 2022, (il testo è pubblicato sul sito [www.edilcassaveneto.it](http://www.edilcassaveneto.it) nella sezione accordi) Edilcassa

Veneto **eroga dei contributi a favore delle imprese per sostenere gli investimenti e le assunzioni di giovani con contratto di apprendistato professionalizzante.**

- rimodulazioni organizzative finalizzate a favorire l'attività psico – fisica dei lavoratori e/o necessarie a garantire la maggiore sicurezza dei lavoratori e dei cittadini (es. lavori in centro storico, presso scuole o edifici pubblici, in periodi estivi e/o invernali in località turistiche, etc.)
- avvio di nuovo cantiere;
- proroga dei termini di un appalto;
- avvio di specifiche attività edile o fase lavorativa non precedentemente programmata;
- assunzione di giovani fino a 29 anni e lavoratori con età superiore a 45 anni;
- assunzione di disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi;
- assunzione di cassaintegrati.

**Contratto a tempo determinato:** l'accordo di rinnovo, in applicazione di quanto previsto dalla legge di conversione del Decreto Sostegni bis, ha individuato ulteriori causali del contratto a termine, aggiuntive a quelle già previste dall'art. 19 del D.lgs. n. 81/2021, in presenza delle quali il contratto a tempo determinato può avere una durata **superiore a 12 mesi**.

In particolare, l'art. 93 introduce le seguenti ulteriori causali di ricorso al contratto a tempo determinato:

I contratti sottoscritti sulla base delle citate causali non possono comunque eccedere la durata massima di 24 mesi e la loro stipula è consentita fino al 30 settembre 2022, salvo successive modifiche o integrazioni disposte dalla norma di legge.

**Preavviso licenziamento/dimissioni operaio:** l'art. 33 del CCNL viene modificato nella parte riguardante l'individuazione dei giorni di preavviso. Rispetto al testo prece-

dentemente in vigore il nuovo art. 33 prevede che il periodo di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni dell'operaio sia pari a:

- **7 giorni lavorativi** (in precedenza era prevista una settimana) per l'operaio con anzianità ininterrotta fino a 3 anni.
- **10 giorni lavorativi** (in precedenza erano previsto 10 gg. di calendario).

**Aumenti retributivi:** l'accordo prevede un aumento complessivo di **92 euro lordi** riferito al 1° livello da erogarsi in due rate con le seguenti decorrenze: **52 euro** nel mese di **maggio 2022** e **40 euro** nel mese di **luglio 2023**. L'accordo non prevede l'erogazione di una tantum.

Sul sito [www.edilcassaveneto.it](http://www.edilcassaveneto.it) sono pubblicate le tabelle con i nuovi valori dei minimi retributivi riferiti a tutti i livelli.

continua da pag. 1

**Relativamente agli investimenti** è previsto un contributo alle imprese che intendano attuare investimenti per l'acquisto di attrezzature e macchinari finalizzati allo svolgimento della propria attività e inserendo una premialità aggiuntiva per le imprese che acquistino attrezzature o infrastrutture allo scopo di incrementare i livelli di sicurezza all'interno dell'impresa e del cantiere.

Il contributo è **pari al 5%** (IVA esclusa) sull'investimento effettuato, fino a un **massimo annuo erogabile di euro 1.000 per azienda**; ogni azienda può ricevere **massimo un contributo per anno di competenza** (fa

federe la data della stipula finanziaria o la data fattura in caso autofinanziamento).

In caso di investimento in attrezzature ed infrastrutture finalizzate al miglioramento dei livelli di sicurezza aziendale il contributo sull'investimento effettuato è **pari al 7%** (IVA esclusa), fino a un **massimo erogabile annuo di euro 1.750 per azienda**.

Il contributo minimo è **pari a euro 100**.

Per ottenere il contributo le imprese dovranno presentare in Edilcassa Veneto il **Mod. 20** (Sostegno Imprese Edili, pubblicato sul sito di Edilcassa Veneto nella sezione Moduli per Aziende) compatibile.

In merito al **Bonus assunzioni apprendistato professionalizzante**, l'accordo regionale

prevede che, per ogni nuovo assunto con contratto di apprendistato professionalizzante, avvenuto nel periodo **dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022**, Edilcassa Veneto riconoscerà un contributo pari a **euro 300,00** su richiesta dell'impresa, da presentare entro e non oltre il **31 gennaio 2023**.

Per ottenere il contributo l'impresa dovrà presentare in Edilcassa Veneto il **Mod. 26 App** (pubblicato sul sito di Edilcassa Veneto nella sezione Moduli per Aziende), rispettando le condizioni previste dall'accordo regionale; il contributo potrà essere richiesto una sola volta per ogni apprendista, anche in presenza di più assunzioni riguardante il medesimo lavoratore.

## PRESTAZIONI SANITARIE SANEDIL CONFERITE LE BORSE DI STUDIO 2022

# ULTERIORI COPERTURE PER GLI ISCRITTI

Il Fondo Sanitario Sanedil ha stipulato un accordo con la compagnia assicurativa Unisalute per estendere ulteriormente le coperture assicurative a favore dei lavoratori propri iscritti.

A decorrere da **maggio 2022** sono state aggiunte le seguenti coperture ai Piani sanitari Base e Plus:

- 1. estensione di tutte le garanzie previste dai Piani sanitari Sanedil ai familiari fiscalmente a carico** (eccezion fatta per la garanzia "Grave inabilità permanente da infortunio sul lavoro o gravi patologie" e "Monitor salute"), a decorrere dal 1° maggio 2022.
- 2. Aumento del 50% dei massimali delle garanzie previste dai Piani sanitari Sanedil**, ad eccezione di tutte le garanzie odontoiatriche. L'incremento varrà per l'iscritto e il suo nucleo familiare (nel caso di iscritto senza nucleo familiare i massimali non verranno aumentati). Dovendosi implementare il sistema operativo per il riconoscimento del nuovo massimale, la data di decorrenza di tale garanzia verrà comunicata con separata nota informativa.
- 3. Il potenziamento della garanzia Monitor Salute, con un nuovo modello e l'introduzione del nuovo monitoraggio pneumologico**, a decorrere dal 1° maggio 2022.

- 4. L'introduzione dell'erogatore Fuori Rete nella garanzia Implantologia**, con un sotto massimale pari all'80% rispetto alle tariffe previste per la modalità in rete, a decorrere dal 1° maggio 2022. Ciò significa che il lavoratore ora **può rivolgersi al proprio dentista di fiducia anche se questi non fa parte della rete di Unisalute**.

Si tratta di novità importanti per i lavoratori e sulle quali gli uffici di Edilcassa Veneto sono a disposizione per fornire tutte le indicazioni per consentire la presentazione delle domande



Si segnala, inoltre, che Sanedil ha emanato un Bando che prevede l'assegnazione di **n. 26 borse di studio** in favore dei lavoratori del settore edile, anche per i figli fiscalmente a carico, studenti di Atenei pubblici, che abbiano conseguito il diploma di laurea o frequentino, con profitto, corsi di laurea in ambito medico/sanitario. Sul sito di Edilcassa Veneto è stato pubblicato il bando.

## DPI 2022



Per tutte le aziende che non l'avessero ancora fatto, per le ditte nuove iscritte o con personale neoassunto, Edilcassa Veneto prevede la fornitura del materiale antinfortunistico per l'anno 2022 (vestiario e scarpe). Per chi fosse interessato è stata rinnovata la convenzione con la ditta Bongiorno Antinfortunistica per l'eventuale acquisto delle calzature. **Ricordiamo che la fornitura del vestiario è completamente gratuita, mentre per le calzature antinfortunistiche è previsto un contributo massimo di 55,00 Euro.** Tutte le informazioni necessarie, ivi comprese le procedure per le richieste di fornitura del materiale, saranno consultabili nella sezione dedicata ai Dispositivi di sicurezza del nostro portale ([www.edilcassaveneto.it](http://www.edilcassaveneto.it))

**Attenzione:** per poter richiedere il contributo relativo all'acquisto delle calzature per l'anno 2022, sarà necessario compilare on line il modello 15 C direttamente dal nostro portale ([www.edilcassaveneto.it](http://www.edilcassaveneto.it)), accedendo alla Area Riservata delle Imprese con le suddette credenziali, allegando unitamente la copia fattura che comprova la spesa sostenuta. **Sono valide esclusivamente fatture datate 2022.**

## OPERE DI IMPORTO SUPERIORE A 70.000 EURO

# INDICARE IL CCNL EDILE PER AVERE I BONUS EDILIZI

Il D.L. 13/2022 “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili” ha previsto espressamente che **il riconoscimento dei benefici relativi ai diversi bonus edilizi, per i lavori edili di cui all’allegato X al D.Lgs. n. 81**, di importo superiore a 70.000 euro, spetta solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.

Una recente modifica inserita in sede di conversione del c.d. Decreto Taglia Prezzi ha chiarito che **il riferimento ai 70.000 euro**

**riguarda il valore complessivo dell’opera**, anche se i lavori specificatamente edili sono di importo inferiore (è un meccanismo analogo a quello applicato per la disciplina della congruità di cantiere). Operativamente, la modifica introdotta comporta che laddove si debba realizzare un’opera il cui valore complessivo supera i 70.000 euro, **l’impresa che realizza i lavori edili,**

**anche se di importo inferiore a tale somma, deve dichiarare nell’atto di affidamento dei lavori l’applicazione del CCNL Edilizia.**

Di contro, qualora per la stessa opera vengano realizzate anche attività non rientranti nei lavori edili (ad es. attività impiantistiche), l’impresa interessata non deve indicare nulla, stante il fatto che non applica il Contratto Collettivo dell’Edilizia. Oltre all’indicazione nell’atto di affidamento dei lavori, la norma prevede che **il**



**Contratto Collettivo applicato sia riportato anche nelle fatture emesse relative all’esecuzione dei lavori.**

Sul punto è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate al punto 8 della circolare n. 19/E del 27 maggio u.s.; l’Agenzia ricorda che è onere del Committente richiedere l’inserimento dei contratti collettivi applicati ovvero verificarne il loro inserimento,

pena il mancato riconoscimento dei benefici previsti. Gli obblighi di cui sopra si applicano anche nel caso in cui il contratto di affidamento sia stipulato per il tramite di general contractor ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di subappalto. In tali casi i CCNL applicati devono essere indicati anche dalle imprese esecutrici.

Si evidenzia che l’Agenzia ha precisato che la mancata indicazione del contratto collettivo applicato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori, seppur obbligatoria, **non comporta tuttavia il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purchè tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento.**

Infine, l’Agenzia delle Entrate precisa che la normativa **si applica solo nel caso in cui i commissionari dei lavori edili og-**

**getto di agevolazioni si sono avvalsi di lavoratori dipendenti;** sono quindi esclusi dalla disciplina normativa i lavori eseguiti senza l’impiego di dipendenti, da parte di lavoratori autonomi, soci e collaboratori familiari.

**Le nuove disposizioni saranno efficaci con riferimento agli atti di affidamento dei lavori sottoscritti dal 27 maggio 2022.**

## A FAVORE DEI LAVORATORI DA EDILCASSA VENETO

# ATTIVE NUOVE ASSISTENZE

Ricordiamo che, con la stipula dell'Accordo Regionale del 19 ottobre u.s., le parti istitutive di Edilcassa Veneto hanno rivisto le assistenze erogate ai lavoratori, ampliando quelle esistenti e introducendo il nuovo premio di fedeltà per la permanenza nel settore per coloro che sono iscritti in Edilcassa Veneto da almeno 20 anni.

Le nuove assistenze, in tutto 19, hanno decorrenza **dagli eventi verificatisi a partire dal 1 ottobre 2021**. Da tale data, pertanto, i lavoratori devono presentare le richieste di contributo ad Edilcassa Veneto **utilizzando il nuovo Mod.10**, pubblicato sul sito [www.edilcassaveneto.it](http://www.edilcassaveneto.it), nella sezione Moduli per lavoratori. **Attenzioni ai tempi di presentazione delle domande:**

**vanno rispettati i 90 gg. dal verificarsi dell'evento, come indicato per ogni singola prestazione.**

Il nuovo accordo sulle prestazioni ha introdotto **il contributo per i figli universitari in affitto fuori sede pari a euro 500,00**; per ottenerlo dovrà essere presentata la copia del contratto di affitto, assieme alla domanda per il contributo figli studenti. Ricordiamo che per avere diritto al contributo figli studenti, è necessario inviare l'autocertificazione figli a carico e il certificato di avvenuta frequenza o pagella anno scolastico 2021/2022 concluso. **La domanda potrà esser presentata dal 30/06 al 30/09.**

Ricordiamo che le nuove assistenze tengono conto del fatto che le prestazioni sanitarie sono ora a

carico del Fondo Sanedil, in luogo del Fondo Sani.In.Veneto; di conseguenza Edilcassa Veneto **non interverrà più ad integrazione di quanto erogato dal Fondo sanitario**, come avveniva in precedenza per Sani.In.Veneto. Solo nel caso in cui il Fondo Sanedil non riconosca la prestazione, potrà essere fatta richiesta di rimborso a Edilcassa Veneto, anche per i soggetti fiscalmente a carico, nei limiti di quanto previsto nei punti 6, 7, 8, 9 e 10 del nuovo Mod. 10.

Segnaliamo, infine, che oltre alle nuove assistenze Edilcassa Veneto garantisce anche le prestazioni extracontrattuali a copertura degli infortuni professionali ed extra-professionali, tramite una specifica polizza assicurativa. Tali prestazioni andranno a copertura di quanto non previsto dalla polizza infortuni di Sanedil. Le richieste dovranno essere presentate utilizzando il Nuovo MOD/10a pubblicato sul sito di Edilcassa Veneto.

Per qualsiasi informazione si possono consultare gli uffici di Edilcassa Veneto.

## DURC DI CONGRUITA': AGGIORNATE LE FAQ DI CNCE

La Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE), ha pubblicato un aggiornato delle FAQ sulla Congruità di cantiere. Tra le varie risposte, che sono pubblicate sul sito [www.edilcassaveneto.it](http://www.edilcassaveneto.it) nei Servizi alle aziende, Sezione congruità, la Commissione prende in esame il caso riguardante l'applicazione dell'istituto della congruità per le imprese che effettuano il montaggio dei serramenti. Nello specifico viene operata una distinzione a seconda che l'impresa produca ed installi i serramenti oppure che si limiti ad operare la sola installazione; **nel caso in cui l'impresa sia fornitrice e quindi produca i serramenti e provveda anche alla relativa posa, l'attività non rientra nell'ambito della congruità**, stante il fatto che l'attività principale dell'impresa è la produzione dei serramenti, con contestuale applicazione di un CCNL diverso da quello edile.

Nel caso in cui, invece, **l'impresa si limita alla sola posa in opera dei serramenti, la mera attività di montaggio rientra nell'ambito dei lavori edili, di conseguenza l'impresa è soggetta alla disciplina della congruità.**

Altra fattispecie evidenziata dalla CNCE riguarda l'obbligatorietà di iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa per l'impresa affidataria che si iscrive al portale Edilconnect ma non svolge attività edile; nello specifico, laddove l'impresa risulti affidataria di un lavoro soggetto a congruità, ma non è inquadrata nel settore edile, pur avendo l'obbligo di iscrizione al portale Edilconnect per effettuare il caricamento del cantiere e gestire la disciplina della congruità, non ha l'obbligo di iscriversi alla Cassa. In pratica, la gestione della congruità prescinde dall'iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa.